



Autoferrotranvieri e internavigatori

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: PRIMO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
17/01/2003 ¹	31/12/2006	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
17/01/2003 ¹	31/12/2006	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2,28% ²	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91% ³	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91% ²⁻³	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2% ⁴	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91% ³	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2% ⁴	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91% ²⁻³	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ CCNL 05/04/2017. Le parti sottoscrittrici hanno convenuto:

- di destinare una somma fissa annua di 90 € di costo complessivo a carico delle aziende, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, con effetto dal mese di luglio 2017, il cui onere è a titolo di previdenza integrativa;
- che per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017 o che si iscriveranno successivamente, il contributo a tale titolo è aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dagli accordi in essere;
- che per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo il contributo in questione comporta l'adesione "contrattuale" degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a carico di tali lavoratori nonché delle aziende;
- che per l'anno 2017 la somma è così ripartita: 21,80 € entro la fine del mese di luglio e 12 € per le cinque mensilità successive. Dal 1° gennaio 2018 la somma, al netto del contributo di solidarietà, sarà versata mensilmente per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 €.

FONDO PENSIONE LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, COOPERATIVE DI LAVORO: COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
28/06/2000 ¹	30/06/2001	1%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	1%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	1,73%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale							
28/06/2000 ¹	30/06/2001	1%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	1%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2,28%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/07/2001	31/12/2006	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale							
01/07/2001	31/12/2006	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2,28%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91%*	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91%*	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
19/04/2000 ¹	30/06/2001	1%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	1%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	1,73%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
19/04/2000 ¹	30/06/2001	1%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	1%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2,28%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/07/2001	31/12/2006	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/07/2001	31/12/2006	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2,28%*	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91%*	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91%*	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
09/07/2003 ¹	31/12/2006	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
09/07/2003 ¹	31/12/2006	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2,28%	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91%*	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	2%; 6,91%*	retr.tab.,conting.,anzianità,Tdr,mensa

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° aprile 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PRIAMO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2004	31/12/2006	2,5; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	PRIAMO

COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000²) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2004	31/12/2006	2,5; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%	retrib.tab.,conting.,anzian.,Tdr	PRIAMO
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonte istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

Destinatari

PRIAMO - FOPADIVA - COOPERAVORO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 19/04/2000 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro, con contratto a tempo determinato di almeno sei mesi continuativi presso la medesima azienda, che abbiano superato il periodo di prova (fonte: Accordo istitutivo).

Dal 16/05/2000, in seguito alle modificazioni apportate all'accordo istitutivo di PRIAMO possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi forma di rapporto dipendente, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile corrisponde al valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (Tdr).

La quota di TFR viene calcolata sugli istituti retributivi già indicati in precedenza, incrementati della voce relativa alla "indennità di mensa".

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando

alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di PRIAMO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI

Indice:

05/04/2017 CCNL Verbale di accordo
28/11/2015 CCNL Ipotesi di accordo
18/12/2000 Modifica Accordo istitutivo 23/04/1998
27/11/2000 CCNL Accordo di rinnovo
16/05/2000 Modifica Accordo istitutivo 23/04/1998
03/11/1998 Modifica Accordo istitutivo 23/04/1998
29/07/1998 Modifica Accordo istitutivo 23/04/1998
25/07/1997 CCNL Accordo di rinnovo
28/03/1996 CCNL Verbale integrativo
12/06/1995 CCNL Accordo di rinnovo
13/12/1994 CCNL Accordo di rinnovo
PRIAMO Accordo istitutivo 23/04/1998

05/04/2017

Verbale di accordo

Il giorno 5/4/2017, si sono incontrate le Associazioni datoriali ASSTRA ed ANAV e le Segreterie Nazionali delle OO.SS.LL. FILT CGIL; FIT CISL; UILTRASPORTI; FAISA CISAL e UGL FNA, al fine di dare attuazione al contenuto dell'art. 38 punto A dell'accordo nazionale 28/11/2015.

Premesso che nel citato art. 38 punto A, il cui contenuto si intende integralmente richiamato e confermato nel presente verbale, si è tra l'altro convenuto:

- di destinare una somma fissa annua di 90 euro di costo complessivo a carico delle aziende, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, con effetto dal mese di luglio 2017, il cui onere è a titolo di previdenza integrativa;
- che per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1/7/2017 o che si iscriveranno successivamente, il contributo a tale titolo è aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dagli accordi in essere;
- che per i lavoratori che alla data del 1/7/2017 non risultino iscritti a Priamo il contributo in questione comporta l'adesione "contrattuale" degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a carico di tali lavoratori nonché delle aziende,

Si concorda quanto segue:

- 1) Per l'anno 2017 la somma di cui al titolo in premessa al netto degli oneri di legge è così ripartita: € 21,80 (euro ventuno,ottanta) entro la fine del mese di luglio e € 12,00 (euro dodici) per le cinque mensilità successive. Dal 1/1/2018 la somma di cui al titolo in premessa al netto del contributo di solidarietà, sarà versata mensilmente per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 (euro sei,ottanta) e riproporzionata esclusivamente nel caso previsto al successivo punto 3 del presente accordo, la stessa non avrà riflessi su nessun istituto retributivo contrattuale o di legge.
- 2) La somma di cui al precedente punto 1 non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle Aziende di trasporto pubblico cui si applica il CCNL degli Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobilità).
- 3) Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale l'importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d'anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.
- 4) Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione maturata ad altra forma pensionistica l'azienda cesserà l'erogazione di cui al precedente punto 1.
- 5) Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo a far dalla data del 1/7/2017, il versamento della somma di cui al precedente punto 1 comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende. Per l'adesione contrattuale al fondo non è dovuta la quota di iscrizione prevista dal punto 17 dell'accordo nazionale 23/4/1988 e sue successive modificazioni. L'eventuale successiva adesione volontaria al Fondo sarà regolamentata da quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. a del vigente statuto di Priamo. La somma verrà conferita al "Comparto garantito" del Fondo, salvo successiva possibilità del lavoratore di trasferimento ad altro comparto secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto del Fondo.
- 6) Per i lavoratori già iscritti al Fondo Priamo alla data del 1/7/2017, e per quelli che aderiranno (sia in forma esplicita che tacita) dopo tale data, la somma di cui al precedente punto 1 è aggiuntiva rispetto ai contributi

paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto del Fondo al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici previsti dal CCNL degli Autoferrotranvieri - Internavigatori (TPL - Mobilità).

7) Le aziende, attraverso le liste di contribuzione, trasmetteranno al Fondo anche tutti i nominativi, completi dei dati anagrafici necessari per l'identificazione, dei dipendenti aderenti con la sola modalità contrattuale evidenziando il loro status.

8) Le parti stabiliscono di incontrarsi nuovamente entro la fine del corrente mese di Aprile per dare attuazione al punto B dell'art. 38 dell'accordo Nazionale 28/11/2015.

28/11/2015

Verbale di stipula e decorrenza

Il giorno 28/11/2015, ASSTRA, ANAV e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e ULGFNA, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri -Internavigatori (TPL-Mobilità) 2015-2017. La presente ipotesi di accordo decorre dall' 1/1/2015 e scade il 31/12/2017.

Art. 38 Welfare

Le Parti convengono di destinare una somma annua di 100 euro di costo aziendale per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, a carico delle imprese con effetto dal mese di luglio 2017, allo scopo di sviluppare il sistema di welfare aziendale per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, sulla base di quanto in seguito indicato, e il cui onere è ripartito rispettivamente nella misura del 90% e del 10% per le distinte finalità previste alle successive lettere a) e b).

A tal fine sarà istituita entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo una commissione tecnica e paritetica, che concluderà i propri lavori entro i successivi tre mesi .

Gli oneri di cui al presente articolo saranno considerati in sede di rinnovo del presente CCNL .

a) Previdenza Integrativa

Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell'azienda al Fondo Priamo .

Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data dell'1/7/2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in essere .

Per i lavoratori che alla data dell'1/7/2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo , senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende .

b) Assistenza Sanitaria Integrativa

Si conviene l'istituzione di un Fondo Sanitario Integrativo del settore cui si rivolge il presente CCNL (Fondo TPL Salute) a integrazione del SSN in conformità alle norme vigenti previste dall'art. 51, comma 2, lett. A) del DPR n.917/1986 e smi.

Hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie di TPL Salute tutti i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL in dipendenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato , ivi compreso l'apprendistato .

Per la costituzione di detto Fondo TPL Salute è previsto il finanziamento mediante il contributo a carico dei datori di lavoro in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo. Nell'ambito del rinnovo del presente CCNL, le parti stabiliranno la misura del finanziamento per garantire l'assistenza sanitaria integrativa .

18/12/2000

VERBALE DI RIUNIONE

Addì 18 dicembre 2000, presso la sede sociale del Fondo "Priamo", Federtrasporti, Fenit ed Anav e le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti si sono incontrate per adeguare l'art. 12 della Fonte istitutiva, in materia di contribuzioni al Fondo, alla previsione di cui all'art. 10 dell'ipotesi di accordo 27 novembre

2000 di rinnovo del C.C.N.L. degli autoferrottranvieri - internavigatori 2000 - 2003.

Conseguentemente, ferma restando la decorrenza prevista nell'art. 12 dell'accordo nazionale 23 aprile 1998 (Fonte istitutiva), a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2001, relativamente agli aderenti al Fondo "Priamo", la misura della contribuzione, sempre sulla base retributiva prevista dall'art.12 della Fonte istitutiva, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, sarà incrementata come segue:

- 2% a carico azienda

- 2% a carico del lavoratore

Le Parti istitutive, infine, prendono atto che, con riferimento ai lavoratori aderenti al Fondo con almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/95, le nuove percentuali di contribuzione sopra indicate, a partire dalla medesima data, comportano alla luce delle normative di legge decorrenti dal 1° gennaio 2001 e concernenti il nuovo regime fiscale dei fondi pensione, un adeguamento della quota di TFR da destinare al Fondo riferita a tali lavoratori, la quale sarà, pertanto, incrementata di una percentuale pari allo 0,27 con conseguente diminuzione dell'accantonamento annuale. Il costo di tale operazione, per quest'ultimi lavoratori sarà, in linea con quanto previsto dall'art. 10 dell'ipotesi di accordo 27 novembre 2000, a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002- 2003.

Letto confermato e sottoscritto.

FILT-CGIL FEDERTRASPORTI

FIT-CISL ANAC

UILTRASPORTI FENIT

27/11/2000

A partire da luglio 2001 agli aderenti al Fondo "Priamo" di previdenza complementare con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale al 31.12.95, il contributo aziendale è incrementato dell'1%, sulla base retributiva prevista dall'art. 12, Accordo nazionale 23.4.98, che andrà successivamente rivisitato in adeguamento alle normative di legge.

Con la medesima decorrenza agli altri lavoratori aderenti sarà riconosciuto il medesimo contributo aggiuntivo dell'1%, il cui costo complessivo sarà a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002-2003.

16/05/2000

VERBALE DI ACCORDO

In data 16 maggio 2000

Tra Federtrasporti, Fenit e Anac e Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti

si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all'accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini:

- Il comma 1, lettera a, del punto 3 dell'accordo nazionale del 23 aprile 1998, è sostituito dal seguente: a) "al Fondo i lavoratori dipendenti, destinatari della forma pensionistica complementare, ai sensi del punto 2, commi 1 e 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio, in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente. La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati del Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale. La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine. Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra, dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione, di cui al punto 12 del presente accordo dei requisiti di accesso e dei relativi tempi di adesione."

- Al comma 1 del punto 5, le parole "10.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall'inizio della raccolta delle adesioni", sono sostituite da "5.000 adesioni."

- Ai commi 1 del punto 4 e 1 e 3 del punto 7, è abrogata la parola "contabili."

- Al comma 2 del punto 6, le parole "regolamento elettorale" sono sostituite da "Statuto."

- Il comma 10 del punto 14, è sostituito dal seguente: "10. In caso di morte del lavoratore associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero se già viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni del lavoratore associato iscritto al Fondo, la posizione resta acquisita al Fondo."

03/11/1998

VERBALE DI ACCORDO

Le previsioni del presente verbale integrano il contenuto dell'accordo 23/04/1998.

In data 3 novembre 1998,

tra

FEDERTRASPORTI, ANAC E FENIT

e

FILT-CIGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI

si concordano le seguenti modificazioni ed integrazioni all'accordo nazionale 23 aprile 1998 sulla istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e per i lavoratori dei settori affini. Le parti istitutive si riservano la competenza esclusiva sui seguenti punti afferenti le vicende del Fondo:

1. la definizione del regolamento elettorale afferente tutti gli organi del Fondo. Tale definizione avviene separatamente per ciascuna delle parti, fermo il diritto di un rappresentante dell'altra parte di assistere agli scrutini e di verificare la validità dello spoglio;

2. la definizione e le variazioni dei contributi al Fondo e del limite previsto dal punto 17, comma 3, dell'accordo nazionale 23 aprile 1998(5).

3. la soluzione dei problemi afferenti ad ogni decisione sul fondo di riserva di cui al punto 17, comma 4(6), dell'accordo nazionale 23 aprile 1998.

Le parti, inoltre, concordano di:

a) procedere alla denominazione in forma abbreviata del Fondo prima della stipulazione dell'atto costitutivo del medesimo;

b) determinare la sua sede provvisoria in Roma piazza Cola di Rienzo, 80/A;

c) designare per il consiglio di amministrazione provvisorio n° 6 membri di nomina datoriale e n. 6 membri di nomina sindacale, all'interno delle quali, in prima applicazione, si concorda di avere rappresentanze paritetiche fra le parti;

d) designare per il collegio dei revisori un membro di nomina datoriale ed un membro di nomina sindacale ;

e) dare le consegne a tutti gli effetti di legge all'atto dell'avvicendamento fra gli organi provvisori e quelli definitivi;

f) destinare ai fondi preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le quote di cui al comma 4 del punto 17 dell'accordo nazionale 23 aprile 1998, fatto comunque salvo l'obbligo per tali fondi di indicare separatamente quest'ultimo importo nel momento dell'eventuale trasferimento delle posizioni individuali al Fondo;

g) abrogare il seguente periodo dell'accordo nazionale 23 aprile 1998: al punto 18, comma 5: "ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all'art. 16, comma 4, del Dlgs n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni";

h) modificare il seguente periodo dell'accordo nazionale 23 aprile 1998: al punto 12, comma 8, sostituire le parole "al TUS più due punti" con le parole "al tasso di riferimento fissato dal'1 gennaio 1999 dalla banca centrale Europea incrementato, al più, di due punti";

i) sostituire il comma 3 del punto 17 dell'accordo nazionale 23 aprile 1998 con il seguente comma: "il CdA, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, provvede annualmente a sottoporre all'Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla gestione del Fondo nonché all'individuazione della quota parte di contribuzione di cui al comma 2 del presente punto nel limite preventivamente fissato dalle parti istitutive". Le parti concordano, infine, sulla bozza di statuto allegata al presente verbale di accordo che sostituisce la bozza di statuto del 29 luglio 1998.

FEDERTRASPORTI FILT CGIL

ANAC FIT CISL

FENIT UILTRASPORTI

29/07/1998

VERBALE DI ACCORDO

Le previsioni del presente verbale integrano il contenuto dell'accordo 23/04/1998.

In data 29 luglio 1998

tra Federtrasporti, Fenit e Anac e Filt-CGIL, Fit-CISL e UILTRASPORTI

- visto l'accordo nazionale 23 aprile 1998 in materia di istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini ;
- considerato in particolare quanto previsto dal punto 18, comma 10, dell'accordo predetto;

si precisa quanto segue:

- le obbligazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del punto 12 e al comma 1 del punto 17 trovano applicazione solo nei confronti del costituendo Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa ;

- l'obbligazione di cui al comma 7 del punto 18 trova applicazione anche nei confronti delle aziende autoferrotranviarie che già concorrono alla contribuzione relativa a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare richiamato in premessa ;

- nei confronti delle aziende di cui al periodo precedente trova, altresì, applicazione l'obbligo di cui al comma 4(3) del punto 17, salvo che presso le stesse non sia istituito un apposito Fondo di previdenza complementare costituito prima del 15 novembre 1992 e le organizzazioni stipulanti il presente verbale non concordino di destinare l'importo di che trattasi alla forma previdenziale aziendale .

FEDERTRASPORTI Filt-CGIL

FENIT Fit-CISL

ANAC UILTRASPORTI

25/07/1997

Art. 11 - Previdenza complementare.

Le parti,

- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al d.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;

- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 e dal verbale di accordo 28 marzo 1996, decidono di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale .

Le parti sono impegnate entro il 31 dicembre 1997 a definire le modalità per la costituzione del relativo Fondo pensioni. A tal fine viene costituita una commissione paritetica .

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore, a decorrere dall'1 ottobre 1998, sono stabilite come segue:
sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (TDR) istituito dal presente accordo:

- 1% a carico del lavoratore;

- 1% a carico dell'impresa;

sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale;

- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni;

- 100% per il lavoratore di prima occupazione .

Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale .

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese sono subordinati alla effettiva operatività del Fondo .

Le parti determineranno nella fase costitutiva del Fondo la contribuzione straordinaria necessaria all'avvio del Fondo stesso, tenuto conto della quota prevista dagli accordi citati in premessa .

28/03/1996

A. FONDO NAZIONALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE

tra

FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT

e

FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

- visti gli artt. 14 e 15 dell'accordo nazionale 11.4.95;
- vista la legge 8.8.95 n. 335, e preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.lgs n. 124/93, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari ;
- alla luce delle risultanze dei lavori della commissione paritetica costituita ai sensi dell'art. 14 dell'accordo nazionale 11.4.95 per l'esame delle problematiche connesse all'istituzione di un fondo pensione complementare a capitalizzazione;
- esaminato lo schema di statuto del fondo pensioni presentato dalle organizzazioni sindacali che costituirà punto di riferimento per la stesura del testo definitivo

si conviene

di istituire, secondo il percorso delineato nei punti seguenti, un fondo nazionale di previdenza complementare per il settore dei pubblici servizi di trasporto, al quale potranno successivamente aderire, attraverso appositi accordi sindacali, nel rispetto dell'autonomia delle organizzazioni competenti, lavoratori e imprese di settori affini.

1) In questo contesto si procederà, nell'ambito del rinnovo del vigente CCNL di categoria, ai lavori di completamento della disciplina utile a realizzare l'operatività del predetto fondo, tenuto anche conto degli emanandi decreti ministeriali previsti dal D.lgs n. 124/93, così come modificato dalla legge n. 335/95.

Principi informativi del sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita, che caratterizzeranno i contenuti dell'accordo sindacale sulla costituzione del fondo e dello statuto del medesimo, saranno coerenti con quanto previsto dal D.lgs. n. 124/93, così come modificato dalla legge n. 335/95.

Salvo quanto previsto nella fase d'avvio del fondo dal successivo art. 2, le modalità e le decorrenze del finanziamento del fondo stesso saranno stabilite dalle parti nell'ambito della disciplina del rinnovo del vigente CCNL.

In sede di definizione della disciplina complessiva, saranno altresì opportunamente regolamentati i rapporti con eventuali fondi di previdenza già esistenti a livello locale alla data di entrata in vigore della legge n. 335/95.

2) Alla luce delle novità introdotte dalla legge di riforma, a modificazione dell'art. 15 dell'accordo nazionale 11.4.95, si procederà, a decorrere dall'operatività del fondo e fino al compimento di 1 anno dalla predetta data, al versamento a carico delle aziende di una quota di £. 150.000 lorde per ogni lavoratore aderente già in forza al 31.12.95.

Nell'ambito della disciplina richiamata nel punto 1 del presente accordo, le parti individueranno all'interno della somma stabilita al capoverso che precede, la quota di iscrizione al fondo per ciascuno iscritto da versarsi al momento della presentazione della domanda. Per la quota associativa, finalizzata a finanziare l'organizzazione del

fondo e le sue attività di servizio, si farà riferimento al preventivo che verrà a tal uopo predisposto dal consiglio di amministrazione del fondo.

In occasione del rinnovo del vigente CCNL, verranno altresì concordate modalità idonee a realizzare, anche rispetto alla quota aziendale di cui al presente punto 2, i benefici di natura fiscale e contributiva riconosciuti dal D.lgs. n. 124/93, così come modificato dalla legge n. 335/95.

In considerazione dell'originaria previsione dell'art. 15 dell'accordo nazionale 11.4.95, secondo il quale le aziende sono tenute al versamento di una quota di £. 150.000 lorde per ogni lavoratore in forza all'1.12.95 (calcolati secondo i dati ufficiali forniti al Fondo speciale autoferrotranvieri), entro 1 anno di effettiva operatività del fondo, si effettuerà una verifica della quantità di lavoratori che avranno aderito al fondo medesimo .

Qualora alla predetta data ove registrare uno scostamento negativo tra il numero degli addetti al 31.12.95, individuati con le modalità indicate al capoverso che precede, si procederà ai necessari riproporzionamenti, tenuto conto della volontarietà dell'iscrizione al fondo e della necessità di garantire comunque sia l'invarianza del costo derivante all'azienda dalle singole quote di £. 150.000 lorde sia l'utilizzo totale della spesa complessivamente posta a carico delle aziende del settore in materia di previdenza complementare con l'accordo nazionale 11.4.95.

3) Nelle more della realizzazione di quanto stabilito al precedente punto 2, le aziende in sede di definizione del bilancio consuntivo del 1995 accantonano le somme previste dal citato accordo nazionale 11.4.95 nel valore pari al prodotto tra l'importo di £. 150.000 e il numero dei dipendenti a tempo, indeterminato in forza presso la singola azienda al 31.12.95.

Le parti si danno reciprocamente atto che i valori complessivi della quota aziendale, con l'eventuale adeguamento previsto al precedente punto 2, attengono ai costi del rinnovo del CCNL di categoria relativi al biennio 1994/95.

12/06/1995

ART. 14 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In relazione alla riforma del sistema previdenziale del settore, le parti condividono l'obiettivo di operare per la introduzione della previdenza complementare .

A tal fine le parti convengono sull'istituzione di una commissione di lavoro paritetica per stabilire, a seguito delle necessarie modifiche legislative e del riordino del fondo speciale di previdenza, da accertare in apposito incontro, le forme e le modalità che potranno risultare più opportune .

La commissione valuterà altresì gli spetti costitutivi di un eventuale fondo di previdenza complementare a carattere volontario. A tal fine, è accantonata una somma "una tantum", di lire 150.000, per essere versata nel fondo, alla data del 31/12/1995.

13/12/1994

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In relazione alla riforma del sistema previdenziale del settore, le parti condividono l'obiettivo di operare per la introduzione della previdenza complementare .

A tal fine le parti convengono sull'istituzione di una commissione di lavoro paritetica per stabilire, a seguito delle necessarie modifiche legislative e del riordino del Fondo speciale di previdenza, da accertare in apposito incontro, le forme e le modalità che potranno risultare più opportune .

La commissione valuterà altresì gli aspetti costitutivi di un eventuale fondo di previdenza complementare a carattere volontario. A tal fine, è accantonata una somma "una tantum", di lire 150.000, per essere versata nel fondo, alla data del 31.12.1995.

23/04/1998 PRIAMO ACCORDO ISTITUTIVO

Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini

In data 23 aprile 1998

tra
Federtrasporti, FENIT ed ANAC
e
FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

- preso atto che:

gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico ;

l'attuale assetto legislativo definito dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale ;

le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare ;

- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;

in relazione a quanto previsto dagli accordi nazionali dell'11 aprile 1995, del 28 marzo 1996 e del 25 luglio 1997, i cui contenuti ed obblighi si intendono compiutamente adempiuti mediante il presente accordo ;

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione di un Fondo nazionale di categoria denominato "Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini" al fine di

contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale .

Pertanto si conviene che i contenuti del presente accordo istitutivo siano recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, la cui stesura sarà, altresì, integrata facendo riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni del codice civile ed agli orientamenti dell'Organo di vigilanza per i fondi pensione .

1. Costituzione

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, nonchè delle disposizioni del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni .

2. Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo .

2. Con esclusione dei dirigenti, sono, inoltre, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore, impegnati in attività complementari e/o ausiliarie ai servizi di trasporto pubblico , ancorchè al predetto personale non si applichi il c.c.n.l. degli autoferrottranvieri, secondo quanto specificato nello statuto del Fondo .

3. Sono, altresì, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime Organizzazioni datoriali o sindacali dei lavoratori (settori affini), secondo quanto specificato nello statuto del Fondo .

3. Associati

1. Sono associati al Fondo:

a) i lavoratori dipendenti, che abbiano superato il periodo di prova, destinatari della forma pensionistica complementare, così come richiamati al punto 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello statuto , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato con durata di sei mesi continuativi presso la medesima azienda, fermo restando quanto previsto al comma 5 del punto 15 con riguardo a successivi rapporti ancorchè di durata inferiore ai sei mesi .

La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale .

La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali di settore , per ciascun settore affine .

Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del presente accordo;

b) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo ;

c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo .

2. L'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto .

3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di categoria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l'Organo di vigilanza .

4. In mancanza dell'atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondo .

4. Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente e il Vice presidente
- il Collegio dei revisori contabili .

2. Quanto ai poteri degli stessi si fa rinvio alla legge ed alla normativa civile sulle società, nonchè agli indirizzi dell'Organo di vigilanza .

3. Negli organi collegiali la rappresentanza delle imprese e dei lavoratori è paritetica .

5. Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati

1. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati sono indette al raggiungimento del numero di 10.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall'inizio della raccolta delle adesioni .

2. L'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati è costituita da un numero di 60 delegati - che potrà essere aumentato, in relazione alla adesione dei settori affini di cui al punto 2, fino ad un massimo di 90 membri - per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà eletti dalle imprese associate, sulla base di liste presentate separatamente dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti i contratti collettivi nazionali e

secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale definito dalle parti istitutive ed allegato allo statuto .

6. Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 12 ad un massimo di 16 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge .
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti eletti in numero pari dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alla elezione dei propri componenti il Consiglio di amministrazione, con il sistema maggioritario secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale, sulla base di liste sia predisposte dalle parti che hanno stipulato il presente accordo, sia sottoscritte da almeno un decimo dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese .
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista .
4. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
5. I componenti del Consiglio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

7. Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 revisori effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea, per metà in rappresentanza delle imprese e per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo. Per la nomina dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di tre candidati sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente .
2. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista .
3. I revisori indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei revisori contabili .
4. I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
5. Tutti i componenti il Collegio, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Il venir meno dei requisiti appena richiamati comporta la decadenza dal Collegio, con le modalità previste dallo statuto .
6. Il Collegio nomina al proprio interno il presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo .

8. Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva

1. La Consulta delle Organizzazioni fondatrici è costituita su base paritetica da 6 rappresentanti delle Organizzazioni delle imprese e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali che hanno costituito il Fondo. Fermo restando il principio della pariteticità e l'esigenza di assicurare la maggioranza alle parti istitutive faranno altresì parte della consulta un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti cc.cc.nn. applicati a lavoratori ed imprese associate al Fondo .
2. La Consulta ha funzioni consultive che esercita mediante l'emanazione di pareri al Consiglio di amministrazione ed alla Assemblea dei rappresentanti .
3. I pareri sono emanati su iniziativa della Consulta, su qualunque materia attinente allo statuto ed al regolamento del Fondo, ivi compreso il regolamento elettorale .
4. I pareri sono altresì emanati su richiesta del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei rappresentanti e sono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta .
5. I pareri sono richiesti dal Consiglio di amministrazione o dall'Assemblea dei rappresentanti in particolare sulle seguenti materie:
 - modifica dei regolamenti;
 - scioglimento del Fondo;
 - grave crisi economica del Fondo ed utilizzo del fondo riserva .
6. I pareri sono approvati a maggioranza semplice dai membri della Consulta presenti alla riunione che si tiene con le modalità previste dal regolamento .

9. Impiego delle risorse

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione finanziaria, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere tale attività così come disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione ed i relativi capitolati indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con le quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità .
3. Nella fase di avvio del Fondo (primi tre esercizi) gli investimenti affidati a gestori finanziari concorrono ad una unica gestione patrimoniale (fondo monocomparto) e devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze, di riduzione del rischio degli investimenti, connesse all'utilizzo del t.f.r.
4. Dopo la prima fase di avvio, il Consiglio di amministrazione potrà proporre all'Assemblea un diverso assetto gestionale (fondo pluricomparto).

10. Affidamento dei servizi

1. I servizi amministrativi, bancari, assicurativi e finanziari sono affidati mediante apposita procedura di gara .

11. Conflitti d'interesse

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c) del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra .

12. Contribuzione

1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (t.d.r.):

- 1% a carico dell'impresa

- 1% a carico del lavoratore .

2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all'indennità di mensa, nei limiti del valore determinato dalla contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costituiscono altresì contribuzione le seguenti quote di t.f.r., da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31 dicembre 1995, pari all'1,73% (25% di 7,41% - 0,50%);

- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).

3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di t.f.r. da maturare nell'anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il t.f.r., così come azionalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).

4. Le parti si danno atto che l'individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di t.f.r., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il t.f.r., così come azionalmente calcolata .

5. Il versamento al Fondo delle quote di t.f.r. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto .

6. E' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo .

7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo .

8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di indennizzo, di una percentuale corrispondente al TUS più due punti .

13. Adesione e permanenza nel Fondo

1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto .

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dall'Organo di vigilanza sui fondi pensione .

3. A seguito dell'adesione, il lavoratore, per il tramite dell'impresa, e l'impresa dalla quale dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti .

4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa per qualsiasi causa , permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa .

14. Prestazioni

1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità .

2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio , avendo maturato almeno dieci anni di associazione effettiva al Fondo .

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità, risolto il rapporto di lavoro, si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo .

4. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza , anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza .

5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge per l'erogazione dei vitalizi .

Nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, il Consiglio di amministrazione terrà conto dell'esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici .

6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore .

7. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la

propria posizione individuale.

8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.

9. Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo.

Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

10. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

11. L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.

12. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

13. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

15. Cessazione dell'obbligo di contribuzione

1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l'obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16.

3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.

4. Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.

5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.

16. Trasferimenti

1. Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo a:

a) altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente);

b) ad un fondo pensione complementare non istituito con accordi sindacali. Il trasferimento della posizione non potrà aver luogo durante i primi cinque anni di vita del Fondo e, comunque, non prima che siano trascorsi cinque anni di associazione al Fondo.

2. L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a); nella ipotesi di cui alla lettera b) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi indicati alla lettera b).

17. Spese per la gestione del Fondo

1. All'atto dell'associazione del singolo lavoratore si procederà, secondo quanto contrattualmente stabilito dalle parti istitutive, al versamento per ciascun lavoratore iscritto di un importo di lire 10.000 a carico dell'azienda e di lire 10.000 a carico del lavoratore, quale quota di adesione.

2. Al finanziamento delle spese per la gestione, il Fondo provvede con la quota di adesione, con il rendimento del fondo di riserva di cui al comma 4 del presente punto ed eventualmente con l'utilizzazione di una quota parte della contribuzione versata dai lavoratori e dalle imprese.

3. Il Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, nonchè dal protocollo di

autonomia gestionale previsto dalla lettera d), comma 3, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede annualmente a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla gestione del Fondo, nonché la individuazione della quota di cui al comma 2 del presente punto nei limiti previsti dallo statuto .

4. Le aziende, con riferimento ai lavoratori di ruolo al 31 dicembre 1995 e in forza alla fine del mese precedente alla data di scadenza delle seguenti rate, provvederanno a versare tre tranches di pari importo, ciascuna di lire 40.000, la prima alla data di operatività, la seconda dopo 12 mesi dalla predetta data di operatività, la terza dopo 24 mesi dalla stessa data di operatività. Tali quote sono finalizzate alla costituzione di un fondo di riserva, allo scopo di garantire in via ordinaria il funzionamento del Fondo (spese di gestione amministrativa) e in via straordinaria dal verificarsi delle vicende descritte dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne le modalità di costituzione, di gestione e di utilizzo del predetto fondo di riserva, con particolare riguardo all'uso straordinario, le parti concordano di chiedere in proposito un parere all'Organo di vigilanza al fine di garantire l'invarianza dei costi.

5. Le parti si danno atto che per data di operatività del Fondo si intende quella nella quale viene comunicata la relativa autorizzazione all'esercizio da parte dell'organo competente.

18. Fase transitoria

1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo .

Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione .

2. All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili .

3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori .

4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori .

5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo, ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni .

6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea .

7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l'attività di promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di lire 20.000 a carico dell'azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31 dicembre 1995 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio .

8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti .

9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo all'organo di vigilanza, nonché all'approvazione del regolamento di attuazione .

10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all'ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello locale .
